



COMUNE DI FOBELLO **PROVINCIA DI VERCELLI**



DETERMINAZIONE N. 20 IN DATA 05/03/2026

OGGETTO: Resistenza in giudizio avverso il ricorso presentato al TAR Piemonte della Signora Milena Filippi a seguito di ordinanza n. 21/2025 - Impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio:

L'anno duemilaventisei del mese di marzo del giorno cinque nel proprio ufficio,

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000) e la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

PRESO ATTO che:

- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 14/2025 ha approvato in data 13/12/2025 il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028 aggiornato;
- il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 15/2025 ha approvato in data 13/12/2025 il Bilancio di Previsione 2026-2028;

DATO ATTO che la sottoscritta, per la sua qualifica di Sindaco risulta anche responsabile del servizio giusto decreto del vicesindaco n. 3 del 12.06.2024;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la sottoscritta non si trova, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L.241/1990, art. 53

d.lgs. 165/2001, art. 7 d.p.r. 62/2013, art. 42 d.lgs. 50/2016 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000;

Premesso che:

- con ordinanza n. 21 del 20/08/2025 veniva emessa ordinanza di demolizione e rimozione opere abusive nei confronti della Signora Filippi Milena per violazioni urbanistiche- edilizie;
- la stessa veniva notificata all' interessata in data 08/09/2025 mediante PEC 2025 prot. 3091;
- in data 05/11/2025 veniva notificato all' Ente ricorso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, presentato dal Signora Filippi Milena e difesa dall' Avvocato Andrea Poesio con studio in via G Ferraris n. 14 Torino;
- con deliberazione giunta comunale n 32 del 13/12/2025 veniva deliberato di resistere in giudizio avverso il ricorso che veniva notificato all'Ente in data 05/11/2025 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, presentato dal Signora Filippi Milena e difesa dall' Avvocato Andrea Poesio con studio in via G Ferraris n. 14 Torino;
- di nominare ed incaricare quali legali dell'Ente gli Avvocati Alberto Pellegrini e Carla Zucco dello Studio legale Novarlex con sede a Novara in via San Francesco n. 18/E, di resistere in giudizio e difendere l'Ente a seguito di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte presentato dal Signora Filippi Milena e difeso dall'Avvocato Andrea Poesio;

VISTI: l'art. 192 del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO pertanto che l'affidamento della prestazione è avvenuto fiduciarmente ed intuitu personae a mente di quanto statuito dalla giurisprudenza in materia con deliberazione giunta comunale n. 32/2025 agli avvocati Alberto Pellegrini e Carla Zucco dello studio legale Novarlex con sede a Novara in via S Francesco n, 18/E;

VISTA l'offerta presentata in data 12/11/2025 di cui al nostro protocollo 3996 del 12/11/2025 e di impegnare per le fasi I e II del preventivo la somma di € 3000,00 per prestazioni legali oltre contributo 4% ed iva 22% per un totale di € 3806,40;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della resistenza in giudizio a seguito del ricorso al Tar di cui in premessa;

VISTO il D. Lgs. 36/2023 art. 50 comma 1 lettera b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 e s.m.i., recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Deliberazione n. 973, del 14.09.2016;

DATO ATTO CHE lo studio legale Novarlex con sede a Novara in via S Francesco n, 18/E composto dagli avvocati Alberto Pellegrini e Carla Zucco:

- è in regola con i versamenti contributivi di competenza, come si evince dal Certificato di Regolarità Contributiva rilasciati dal Inarcassa assunto agli atti ed in corso di validità;
- è in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni da attività professionale come si evince dalla dichiarazione resa ed assunta agli atti di questo Comune;

DATO ATTO CHE la spesa in argomento è soggetta alle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, come modificato dal Decreto Legge 12 Novembre 2010 n. 187 – convertito dalla legge 17 Dicembre 2010 n. 217 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che alla medesima è stato assegnato il seguente codice CIG **BAB5D67EB5**;

CONSIDERATO che il prezzo offerto per l'affidamento diretto dell'appalto in oggetto espresso nel preventivo sopra citato può ritenersi congruo ed in linea con i prezzi del mercato di riferimento sulla base di specifica valutazione operata a cura di questi uffici e, per tutto ciò, meritevole di accoglimento;

RICHIAMATO l'art 49 del citato Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 rubricato "*Principio di rotazione degli affidamenti*" e, in particolare, i commi 4 e 6 in merito alla deroga del principio stesso;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della Legge 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;

VISTO il Regolamento di Contabilità, l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per impegno di spesa), l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (per liquidazione di spesa);

RITENUTO di dover provvedere in merito.

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, l'incarico di resistere in giudizio avverso il ricorso notificato all'Ente in data 05/11/2025 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, presentato dal Signora Filippi Milena, nominando quale legali dell'Ente gli Avvocati Alberto Pellegrini e Carla Zucco dello Studio legale Novarlex con sede a Novara in via San Francesco n. 18/E;
2. **DI IMPEGNARE** per le fasi I e II del preventivo di spesa la somma di € 3000,00 per prestazioni legali, oltre al contributo 4% ed iva 22% per un totale complessivo di € 3806,40 ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, le somme di cui sopra come appresso:

C / R	Anno	Imp.	Interv.	Voce	Cap.	Art.	CIG	Importo €
C	2026	68	01111	470	1	1	BAB5D67EB5	3.806,40

3. **DI DARE ATTO** che per l'appalto di cui in oggetto, il codice CIG è **BAB5D67EB5**;

4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
5. **DI ATTESTARE** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del d.lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

BAINGIU Anna